

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE „AMICI PER LA SCUOLA“

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione di promozione sociale (di seguito APS), denominata "AMICI PER LA SCUOLA" che assume la forma giuridica di Associazione.

L'Associazione ha sede nel Comune di Tarcento (UD) in Via Ugo Dall'Acqua 3.

Non costituirà obbligo di modifica del presente statuto un eventuale cambiamento della sede legale.

ART. 2 – Statuto

L'APS "AMICI PER LA SCUOLA" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17.

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende svolgere la propria attività senza fini di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima, sia da parte dei singoli aderenti.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. Costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'APS.

Art. 4 – Modifica dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

ART. 5 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 – Denominazione e Sede

Le finalità specifiche dell'APS "AMICI PER LA SCUOLA" sono:

- a) di garantire alla mensa scolastica della scuola dell'infanzia sita in Segnacco di Tarcento ed eventualmente ad altri plessi scolastici del Comune di Tarcento, previa valutazione dell'Assemblea generale dei Soci, l'approvvigionamento di alimenti rispettosi della salute umana, provenienti da coltivazioni realizzate in un contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente, cioè biologiche o, in certi periodi di crisi di reperibilità di certi prodotti, da coltivazioni integrate;
- b) nell'ambito di una alimentazione sana, di tutelare i diritti dei bambini in una fase delicata della crescita e dello sviluppo, in stretta collaborazione con l'Azienda sanitaria universitaria integrata;
- c) di promuovere una corretta informazione presso la famiglie al fine di favorire un atteggiamento più attento al rapporto salute-uomo-ambiente;
- d) di promuovere, in collaborazione con le insegnanti, un momento educativo, in virtù del fatto che l'alimentazione non è solo la soddisfazione di un bisogno primario ma è un fatto culturale;
- e) di promuovere attività socio-educative e didattiche, ricreative e di beneficenza nonché di solidarietà verso soggetti svantaggiati in accordo con i Servizi sociali;
- f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

- g) di promuovere e/o realizzare, anche in collaborazione con associazioni locali e/o con l'Amministrazione Comunale, momenti di incontro e di socializzazione fra bambini e le famiglie che possono diventare momenti di crescita culturale per le singole persone e per l'intera comunità;
- h) di effettuare, concordemente con le istituzioni scolastiche e nei limiti delle disponibilità economiche dell'Associazione, acquisti di materiale ludico e/o didattico ritenuto necessario alla realizzazione dell'attività scolastica, con particolare attenzione a quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo manuale e creativo di bambini;
- i) di effettuare nei limiti delle disponibilità economiche dell'Associazione e concordemente con le esigenze della mensa e della struttura scolastica, acquisti di attrezzature atte ad assicurare una migliore qualità del servizio prestato e dell'ambiente scolastico in generale. Rimane inteso che le attrezzature acquisite dall'Associazione a tale scopo rimangono di proprietà della comunità scolastica di Segnacco;
- j) di effettuare l'acquisto di grosse quantità di alimenti certificati biologici e/o biodinamici presso produttori o grossisti per conto degli associati.

L'Associazione collaborerà, mettendo a disposizione i propri associati e volontari e le proprie attrezzature, con gli enti pubblici e privati e con tutte le associazioni che perseguono gli stessi fini.

Le prestazioni dei propri associati e volontari, ivi comprese le cariche associative, saranno effettuate a titolo gratuito.

Inoltre l'Associazione fornirà agli iscritti tutte le informazioni relative all'attività svolta.

ART. 7 – Ambito di attuazione delle finalità

L'APS opera nel territorio del Comune di Tarcento.

TITOLO III – I SOCI

ART. 8 – Ammissione

Possono far parte dell'APS "AMICI PER LA SCUOLA" tutte le persone fisiche, gli enti e le associazioni che condividono le finalità dell'organizzazione e siano interessati a promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e lo sviluppo della cultura del volontariato; è prevista l'ammissione come soci di altri ETS o senza scopo di lucro il cui numero non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Possono essere Soci Sostenitori, senza alcun obbligo di corrispondere il canone sociale (rette mensa), anche coloro che condividendo le finalità previste all'art. 3 del presente Statuto ne facciano libera richiesta.

Possono aderirvi tutte le persone interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne accettino senza riserve lo Statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'adesione si intende per una annualità ovvero per la durata dell'esercizio sociale e avviene annualmente, di norma, all'inizio dell'anno scolastico.

L'ammissione di nuovi soci durante l'esercizio sociale avviene in forma scritta proposta dall'interessato e indirizzata all'Organo di Amministrazione (OdA).

L'adesione all'associazione è deliberata su richiesta scritta all'Organo di Amministrazione (OdA). L'OdA può rigettare la domanda di ammissione, dandone comunicazione scritta o tramite mail entro il termine di 60 giorni. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione può essere richiesta in forma scritta o tramite mail entro il termine di 60 giorni.

ART. 9 – Diritti

Tutti i Soci dell'APS hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione. I soci iscritti durante l'esercizio sociale hanno diritto di voto, purché siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

Hanno il diritto di informazione e di controllo sulla vita e le attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto.

Hanno diritto di svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai

volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'OdA: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10 – Doveri

I Soci, iscritti all' APS dovranno svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo, diligente e gratuito, prestando il lavoro preventivamente concordato.

I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota di iscrizione ed il canone sociale (rette) ad esclusione dei soli Soci Sostenitori i quali verseranno solo la quota di iscrizione. In caso di inadempienza l'Assemblea generale dei Soci può riservarsi di intraprendere le azioni legali necessarie nei confronti dei morosi.

Hanno l'obbligo di perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea generale e dall'OdA; devono osservare il presente Statuto nonché i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali.

Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

I Soci si astengono da qualsiasi azione contro l'OdA fatti salvi i casi laddove si dimostrino dolo e/o negligenza dello stesso.

ART. 11 – Esclusione

L'esclusione dall'Associazione si verifica nei seguenti casi:

- per dimissioni presentate in forma scritta, per non condivisione delle finalità previste dall'art. 3 del presente Statuto o per decesso;
- per delibera di espulsione dell'OdA per gravi motivi e/o inadempienza alle norme del presente Statuto.

Il Socio receduto od escluso o che abbia comunque cessato di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione del canone sociale (rette) versato, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – GLI ORGANI

ART. 12 – Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Generale dei Soci, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e l'Organo di controllo.

CAPITOLO 1 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 13 – Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'APS.

ART. 14 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede sociale, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto esposto nella sede dell'Associazione contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale può essere convocata anche su iniziativa di almeno un terzo dei Soci.

ART. 15 – Validità dell'assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 16 – Competenze dell'assemblea

Compete all'Assemblea di:

- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione;

- fissare le linee di indirizzo per l'attività dell'Associazione ed approvare il programma annuale;
- approvare e/o modificare lo Statuto;
- stabilire, su proposta dell'OdA, la misura della quota di iscrizione e del canone sociale annuale (rette);
- approvare il Bilancio Preventivo nonché il Conto Consuntivo di ogni esercizio, presentati dall'OdA;
- deliberare lo scioglimento dell'APS;
- l'assemblea svolge tutti i compiti definiti dall'art.25 c.1 del D.Lgs. 117/17.

ART. 17 – Votazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti, salvo quanto sopra all'art. 4.

Ogni socio può esprimere fino a due preferenze. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altra persona, che non faccia parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione, mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

ART. 18 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario eletto tra i componenti dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede dell'APS. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia cartacea, previa comunicazione scritta all'OdA e dietro pagamento delle spese di fotocopiatura.

CAPITOLO 2 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19 – Composizione e Validità

L'Organo di Amministrazione è composto da cinque a undici membri.

Il presidente dell'APS, o in sua vece il vicepresidente, è presidente dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente.

Le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.

ART. 20 Elezione

I membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale mediante voto su scheda. I Soci possono presentare per iscritto la propria candidatura nei trenta giorni precedenti la data fissata per l'elezione.

Di dette candidature sarà formata una lista unica di votazione.

Ogni Socio può esprimere fino a due preferenze.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due scrutatori scelti fra i Soci presenti.

Terminate le operazioni di votazione e scrutinio, il Presidente dà lettura dei risultati e nomina l'Organo di Amministrazione.

ART. 21 –Durata e Funzioni

L'OdA è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'assemblea e rieleggibili per 2 mandati di due anni ciascuno. Si applica l'art.2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono essere revocati dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei soci iscritti.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, senza fini di lucro.

L'Organo di Amministrazione provvede a gestire l'attività sociale secondo le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea Generale.

E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea Generale.

In caso di dimissioni di uno o più amministratori, da presentarsi in forma scritta o tramite mail, questi potranno essere sostituiti da coloro che hanno ottenuto più voti durante le elezioni o, in loro mancanza, dalla disponibilità data da altri Soci.

CAPITOLO 3 – IL PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE

ART. 22 – Elezione

Il Presidente e il vicepresidente sono eletti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 24 – Durata

Il Presidente dura in carica due anni, con possibilità di rielezione secondo quanto indicato nell'art. 21. L'Organo di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il presidente ed il vicepresidente.

ART. 25 – Funzioni

Il presidente, o in sua vece il vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede e ha il potere di firma.

Il presidente, o in sua vece il vicepresidente, convoca e presiede l'Assemblea Generale e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, o in sua vece il vicepresidente, sottoscrive il verbale dell'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura la custodia nei locali della sede dell'Associazione dove può essere consultato dai Soci.

CAPITOLO 4 – ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del D.Lgs. 117/17, l'assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 27 – Indicazione delle risorse

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi, quote associative e canoni sociali (rette) degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dall'Organo di Amministrazione.

ART. 28 – Operazioni finanziarie

Le operazioni finanziarie si dividono in ordinarie e straordinarie.

Si definiscono ordinarie le seguenti operazioni finanziarie:

- pagamenti ai fornitori (tramite assegno, bonifico, versamenti contanti);
- prelievi di piccole somme allo sportello (max. € 500,00);
- richieste di ordinaria amministrazione bancaria (libretto assegni, ecc.)

Le operazioni finanziarie ordinarie necessitano delle firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere

Si definiscono straordinarie le seguenti operazioni finanziarie:

- apertura/chiusura di conto correnti bancari;
- negoziazione di titoli;
- trasferimento di somme ingenti di denaro;
- prelievo di grosse somme allo sportello;

Le operazioni finanziarie straordinarie necessitano delle firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

ART. 29 – Esercizio Sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali vanno dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il Bilancio consuntivo è elaborato dal Tesoriere e potrà essere controllato dall'Organo di Amministrazione.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle uscite e delle entrate.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'OdA, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.

Eventuali rilievi critici rispetto ad uscite ed entrate saranno allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS entro sette giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta e motivata all'OdA nei limiti delle normative relative alla privacy e dietro pagamento di Euro 5 per ogni copia cartacea richiesta.

ART. 30 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI – LE CONVENZIONI

ART. 31 – Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'APS ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Organo di Amministrazione con la maggioranza dei presenti. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede sociale dell'APS.

ART. 32 – Stipulazione delle convenzioni

Le convenzioni sono stipulate dal presidente dell'APS.

ART. 33 – Attuazione delle convenzioni

L'Organo di Amministrazione delibera sulle modalità di attuazione.

TITOLO VII – LA RESPONSABILITA'

ART. 34 – Responsabilità e assicurazione dei soci

I soci che prestano la loro opera nell'ambito dell'Associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L.266/1991, e la loro opera è effettuata a titolo gratuito così come indicato all'art. 6.

ART. 35 – Responsabilità della organizzazione

L'APS risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 36 – Assicurazione dell'Associazione

L'APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Capo III del Codice Civile.

Letto e Approvato e sottoscritto nella seduta Assemblea dei Soci 21.06.2019